

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in attuazione dell'articolo 26 del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma 5, e 117, comma 2, lett. n), della Costituzione;

Visto il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'articolo 26;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e ss. mm. ii.;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e ss. ii. mm.;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53» e ss. ii. mm.;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e ss. ii. mm.;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e ss. ii. mm.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 28/06/2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss. mm. ii., e, in particolare, l'articolo 4, comma 51 e seguenti in tema di apprendimento permanente;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e ss. ii. mm.;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e ss. ii. mm.;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e ss. ii. mm.;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e ss. ii. mm.;

Vista la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e ss.ii.mm. e, in particolare l'articolo 1, commi 784, 784-bis, 784-ter e 784-quater e seguenti, con riguardo ai "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO);

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» e ss. ii. mm.;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che prevede la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, al fine di poter adeguare i curricula dei suddetti istituti alle esigenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che, all'articolo 6, ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che adotta il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente ad oggetto «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 relativo alla «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 744, recante le «Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca del 15 giugno 2023 concernente "Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022";

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa di cui...;

Tenuto conto degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione alla riforma degli istituti tecnici e professionali (M4-C1-R.1.1);

Considerata la necessità di procedere alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, prevista dall'articolo 26 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 in attuazione degli obiettivi del PNRR, al fine di allineare l'offerta formativa dell'istruzione tecnica alla domanda di competenze, proveniente dai distretti economico-produttivi, connesse all'innovazione digitale, alla transizione ecologica e alle trasformazioni nei settori economico-finanziari e nei settori strategici per la competitività internazionale del Paese, secondo le innovazioni introdotte dal Piano Nazionale Industria 4.0, in un'ottica di piena sostenibilità ambientale;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione _____;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta del _____

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati resi rispettivamente il _____ e il _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e successive modificazioni, recante Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "e tecnologico" sono sostituite dalle seguenti: ", tecnologico e giuridico-economico", le parole: "da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con i", le parole da: "saperi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "competenze scientifico-tecnologiche e trasversali finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e all'accesso all'università e all'istruzione tecnologica superiore";

2) al comma 2

a. al primo periodo, le parole: "all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2-bis"; le parole: "allegato A)" sono sostituite dalle seguenti: "allegato 1)" e le parole: "di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: ", come definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 8, comma 1";

b. il secondo periodo è soppresso;

- 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Gli istituti tecnici assicurano il conseguimento dei risultati di apprendimento coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) di cui all’Allegato 1) del presente regolamento, che integra il PECuP comune ai percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all’Allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”;
 - 4) al comma 3, le parole: “dell’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 52, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35”;
 - 5) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I percorsi degli istituti tecnici sono orientati all’approfondimento scientifico-tecnologico, raccordandone i profili in uscita alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (*Science Technology Engineering Mathematics*).”;
- b) all’articolo 3, comma 1, le parole: “di cui all’allegato B)” sono soppresse e le parole: “a) amministrazione, finanza e marketing (B1); b) turismo (B2)” sono sostituite dalle seguenti: “a) amministrazione, finanza e marketing; b) turismo e beni culturali e ambientali”;
 - c) all’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla rubrica, dopo la parola: “tecnologico” sono aggiunte le seguenti: “-ambientale”;
 - 2) al comma 1, le parole: “tecnologico di cui all’Allegato C)” sono sostituite dalle seguenti: “tecnologico-ambientale”; le parole: “Allegato A)” sono sostituite dalle seguenti: “Allegato 1)”;
 - 3) i commi 2 e 3 sono abrogati.
 - d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Organizzazione dei percorsi) - 1. L’assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica è incentrato sulla metodologia didattica per competenze ed è basato su una progettazione interdisciplinare. La metodologia di cui al primo periodo si avvale di attività laboratoriali e compiti di realtà, anche in contesto lavorativo, sviluppati altresì mediante unità di apprendimento multidisciplinari e specifici strumenti di osservazione e di valutazione.
 2. Gli istituti tecnici, nella loro autonomia, progettano il curriculum di istituto con riferimento ai risultati di apprendimento definiti dal PECuP di cui all’Allegato 1 e a quelli caratterizzanti i profili in uscita degli specifici percorsi di studio di cui all’articolo 8, comma 1, in coerenza con il quadro europeo e nazionale di riferimento.
 3. Il curriculum dei percorsi di istruzione tecnica è riorganizzato per perseguire le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento e si struttura in un’area di istruzione generale nazionale e in un’area di indirizzo flessibile, comprensiva di un’eventuale area territoriale.
 4. I percorsi di istruzione tecnica sono caratterizzati da un curriculum organizzato in:
 - a) un primo biennio indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, nonché all’introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio;
 - b) un secondo biennio, a partire dal quale l’indirizzo si declina in articolazioni, definite con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, finalizzato a promuovere l’acquisizione di

conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi;

- c) un quinto anno che, utilizzando gli spazi di flessibilità previsti dal successivo comma 7, lettera b), è strutturato in modo da:
- a. garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;
 - b. realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;
 - c. consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS Academy, imprese e università finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato.

5. Il monte ore complessivo riferito al primo biennio, secondo biennio e quinto anno è definito con l'Allegato 2).

6. Le ore in compresenza sono finalizzate alla personalizzazione ed alla individualizzazione dei percorsi, anche attraverso l'organizzazione della classe in gruppi e l'impiego di metodologie didattiche differenziate. La gestione flessibile delle compresenze persegue finalità didattiche di sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curriculum, anche attraverso l'affidamento agli insegnanti tecnico pratici di spazi autonomi di intervento, secondo quanto definito dalla programmazione collegiale e con riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

7. Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:

- a) utilizzare la quota di autonomia del 25% dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 25% del suo complessivo monte ore del quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orario come definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal PeCUP di cui all'Allegato 1) e con i profili dei diversi indirizzi di cui al decreto dell'articolo 8, comma 1, per l'attivazione degli interventi previsti dal comma 4, lettera c) del presente articolo, nel limite del 30% del monte ore del quinto anno.

8. Nel primo biennio, gli istituti tecnici, oltre alle attività orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, possono realizzare, a partire dalla seconda classe, i Percorsi per le

Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Nell'ambito dei percorsi per gli adulti, di secondo livello, di istruzione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in considerazione dei bisogni formativi differenziati che caratterizzano l'utenza, sono attivati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sin dal primo periodo didattico e a richiesta dell'interessato, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) da definirsi nel Patto Formativo Individuale, tenuto conto delle competenze pregresse riconosciute in esito alla fase di accoglienza ed orientamento di cui all'articolo 4, comma 9, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263.

10. Gli istituti tecnici, in sede di definizione del Piano di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, definiscono le attività formative, prioritariamente orientate allo sviluppo di metodologie didattiche innovative coerenti con l'identità dell'istruzione tecnica di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Le attività formative possono prevedere, nell'ambito delle strategie di alleanza scuola-impresa all'interno degli specifici contesti territoriali, periodi di osservazione in azienda o affiancamento tutoriale per l'aggiornamento in ordine alle innovazioni introdotte nei contesti lavorativi.

11. Ai fini di cui al presente articolo, ogni istituto tecnico si dota di un ufficio tecnico con il compito di: supportare la gestione e realizzazione di progetti didattici, individuare, incrementare e garantire il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. L'ufficio tecnico è costituito da personale titolare negli istituti tecnici e, in mancanza, da personale appartenente a classe di concorso in esubero nella provincia. L'istituzione dell'ufficio tecnico, dove non ancora attivato, è autorizzata dagli Uffici scolastici regionali, nei limiti della dotazione organica attribuita a livello regionale.

12. Gli istituti tecnici, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le competenze degli organi collegiali, possono:

- a) costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione del curricolo per competenze, al rafforzamento dei rapporti con il territorio e all'internazionalizzazione, alla pianificazione degli interventi per la prevenzione della dispersione, alla elaborazione dei criteri generali e delle modalità per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
- b) dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, a cui partecipano rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo del lavoro, del sistema camerale, delle professioni e dell'università e della ricerca. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni consultive e di proposta in ordine alla programmazione e all'innovazione didattica, all'organizzazione delle aree di indirizzo flessibili, ivi compresa l'area territoriale, all'aggiornamento e formazione dei docenti anche in contesti aziendali e di impresa e, in generale, ad iniziative finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese. Al fine di ottimizzare risorse e condividere strategie e buone pratiche, è consentita la costituzione di comitati tecnico-scientifici di rete o territoriali. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato;

e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis (Internazionalizzazione) - 1. I percorsi di istruzione tecnica sono riorganizzati con lo scopo di rafforzare la dimensione internazionale, favorire l'incontro transfrontaliero tra studenti dei diversi paesi e facilitare l'accesso al mondo del lavoro e la mobilità dei lavoratori. Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione tecnica attuano le seguenti misure:

- a) nei curricoli dell'istruzione tecnica è impartito l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo attraverso la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), da attivare nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso, per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina non linguistica;
- b) introduzione, a cura dei docenti di tutte le discipline non linguistiche, di una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curriculum di istituto.

2. Gli istituti tecnici inoltre possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca:

- a) progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento all'estero;
- b) favorire e sostenere la mobilità studentesca e le esperienze di studio all'estero;
- c) attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;
- d) utilizzare le quote di autonomia e flessibilità per il potenziamento dello studio delle lingue straniere, anche in relazione alla dimensione del linguaggio specifico (microlingua) dell'indirizzo di studio;
- e) avvalersi della possibilità, nell'ambito del monte ore di compresenze, di affiancare i docenti delle discipline di indirizzo e i docenti di lingua straniera con un docente di conversazione in lingua straniera anche mediante stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti di madrelingua;
- f) elaborare e realizzare progetti europei e internazionali.

Art. 5-ter (Certificazione delle competenze) - 1. Gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti nel corso degli studi sulla base dei risultati di apprendimento del profilo definiti ai livelli intermedi del primo biennio e del secondo biennio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è adottato il "Certificato delle competenze" di cui all'Allegato 3) del presente regolamento che costituisce il modello base da integrare, successivamente alla definizione dei risultati di apprendimento in esito agli indirizzi e alle articolazioni da definirsi con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite l'integrazione al modello base del "Certificato di competenze" e le modalità di rilascio aventi ad oggetto:

- a) la redazione del certificato a cura del consiglio di classe;

- b) il riferimento alle competenze del profilo dell'indirizzo e dell'articolazione nonché alle eventuali competenze specifiche definite nell'ambito dell'area territoriale;
- c) la denominazione e la descrizione delle competenze certificabili, nonché l'indicazione del contesto prevalente di apprendimento e la corrispondenza del livello al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui all'Allegato 1, tabella A, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2018 definita, di norma, al secondo livello per le certificazioni del primo biennio e al terzo livello per le certificazioni del secondo biennio.”;
- f) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “degli apprendimenti” sono inserite le seguenti: “, che ricomprende la valutazione degli esiti delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO),”;
 - 2) al comma 4, dopo le parole: “istruzione tecnica,” sono inserite le seguenti: “recante il settore, l'indirizzo di studi nonché l'articolazione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b),”;
 - le parole: “istituti tecnici superiori” sono sostituite con le seguenti: “istituti tecnologici superiori (ITS Academy)” e le parole: “ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008” sono sostituite dalle seguenti: “alla legge 15 luglio 2022, n. 99 e al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008”;
 - 3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il titolo di studio è corredato dal curriculum di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che tiene conto anche delle competenze acquisite con riferimento alla programmazione dell'area territoriale.”;
- g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole da: “dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.),” fino a: “Italia lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (I.N.D.I.R.E), dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)”;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “alle proposte dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'articolo 28 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,” e le parole da: “tenendo conto” fino alla fine del periodo sono soppresse;
- h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Profili, quadri orario e risultati di apprendimento)
- 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i quadri orario e i profili in uscita dei singoli indirizzi nonché le articolazioni all'interno dell'area di indirizzo e i risultati di apprendimento in esito alle articolazioni declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il decreto di cui al primo periodo è definito il quadro orario e il profilo in uscita della specializzazione di Enotecnico, quale ulteriore annualità di sviluppo dei percorsi degli istituti tecnici agrari, successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica dell'indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, afferente all'area della viticoltura ed enologia.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate Linee guida per sostenere le innovazioni introdotte dal presente regolamento.”;

- i) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, gli istituti tecnici assicurano il conseguimento dei risultati di apprendimento coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) della studentessa e dello studente di cui all'Allegato 1) del presente regolamento, che integra il PECuP comune ai percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'Allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."

Art. 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: ""6-bis. I percorsi di secondo livello di cui al comma precedente, limitatamente all'istruzione tecnica e nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, possono essere erogati anche dai Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) istituiti dall'articolo 2 del presente regolamento, qualora non siano già erogati in rete dalle istituzioni scolastiche di secondo grado o siano erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio. I CPIA, in quanto soggetti pubblici di riferimento per la promozione dell'apprendimento permanente all'interno delle reti territoriali previste dall'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, integrano l'offerta formativa di istruzione tecnica con l'offerta formativa complessiva per gli adulti sul territorio.".

Art. 3

(Patti educativi 4.0)

1. Al fine di supportare i processi di innovazione didattica, rafforzare la funzione orientativa dei percorsi di istruzione tecnica e favorire l'acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell'istruzione terziaria, gli istituti tecnici e professionali possono promuovere o aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati «Patti educativi 4.0», stipulati a livello regionale o interregionale, che prevedono la partecipazione degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle Regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo del territorio, nazionale o sovranazionale, nonché del mondo delle professioni e di tutti i soggetti istituzionali che, a livello centrale o locale, concorrono alla formazione tecnico-professionale dei giovani. Con gli accordi di cui al presente comma sono realizzate forme di partenariato finalizzate alla condivisione di risorse professionali e strumentali, nonché luoghi tecnologicamente avanzati ove sperimentare didattiche laboratoriali innovative, svolte anche in contesto applicativo, in una dimensione dinamica e sinergica con reti territoriali e infrastrutturali quali i poli tecnico-professionali, i laboratori territoriali per l'occupabilità e i patti educativi di comunità. I Patti educativi 4.0 possono costituire una struttura di supporto per la progettazione e realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti come definite all'articolo 5, comma.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88:
 - a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;
 - b) le parole: (C1); (C2); (C3); (C4); (C5); (C6); (C7); (C8); (C9), ovunque ricorrano, sono soppresse;
 - c) gli allegati a), b), c) e d) sono abrogati.

Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e i relativi allegati, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi esclusivamente:
 - a) nell'anno scolastico 2024/2025 per le classi dalla seconda alla quinta;
 - b) nell'anno scolastico 2025/2026 per le classi dalla terza alla quinta;
 - c) nell'anno scolastico 2026/2027 per le classi dalla quarta alla quinta;
 - d) nell'anno scolastico 2027/2028 per le sole classi quinte.
2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

